

CONTRATTO PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA MUTUALISTICA E RELATIVO DOCUMENTO DI SINTESI

La garanzia sarà regolata, oltre che dalle disposizioni di legge, anche di carattere fiscale e valutario vigenti, da quanto previsto dalla intercorrente Convenzione stipulata tra l'intermediario finanziario concedente il/i finanziamento/i (di seguito l'Intermediario finanziario) e Sinvest (di seguito indicato il Confidi), nonché dalle condizioni generali sotto riportate.

1. A fronte del rilascio della garanzia, l'impresa richiedente (di seguito il Socio/Cliente) corrisponde al Confidi le COMMISSIONI come descritte nella tabella sottostante. Il Cliente dichiara di prendere atto che tali somme non saranno restituite anche in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di una o più operazioni garantite. Il corrispettivo riconosciuto al Confidi è composto dalle seguenti voci:

A) DIRITTI DI SEGRETERIA

Importo corrisposto al momento della richiesta.

B) DIRITTI DI ISTRUTTORIA E COMMISSIONI DI GARANZIA

Il socio deve remunerare il Confidi del rischio di perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia e cioè il rischio del mancato rimborso da parte del socio del finanziamento dallo stesso ricevuto dagli intermediari finanziari. La remunerazione viene determinata in percentuale sul valore nominale dell'importo richiesto, in funzione della durata della stessa e con riferimento sia alla tipologia del finanziamento concesso e/o da concedere dall'intermediario finanziatore.

COSTI GARANZIA - ISC

	DIRITTI DI SEGRETERIA	
IMPORTO FINANZIATO	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E COMMISSIONI DI GARANZIA	
IMPORTO GARANTITO	TOTALE COSTI	
CONTRIBUTO DI PATRIMONIALIZZAZIONE	VOUCHER SCONTO	
% GARANZIA	QUOTE SOCIALI (massime*)	
DURATA MESI	ISC Sinvest (**)	

* quote sociali massime da sottoscrivere in caso di prima operazione; in caso di operazioni successive o di rinnovi le quote da sottoscrivere potrebbero essere inferiori in quanto tengono conto di quelle precedentemente versate.

** indicatore sintetico di costo di Sinvest su base annuale calcolato sull'importo garantito comprendente i diritti di segreteria e le commissioni (sono escluse le eventuali quote di capitale sociale).

I diritti di istruttoria e le commissioni di garanzia devono essere integralmente corrisposte al Confidi al momento dell'attivazione della garanzia stessa. In particolare, tali oneri devono essere riconosciuti al Confidi, di norma per il tramite dell'intermediario garantito, in fase di erogazione del finanziamento attraverso bonifico comprendente anche le eventuali quote aggiuntive di capitale sociale. Sinvest emetterà le ricevute relative al costo della garanzia e alle eventuali quote di capitale sociale versate entro il primo mese successivo a quello di emissione della garanzia per l'intero importo relativo alla durata della garanzia concessa. Le predette spese e commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al socio.

2. Il Confidi rilascia la garanzia richiesta dal Cliente, **nel modo e secondo il testo previsto dalla convenzione** stipulata tra l'Intermediario finanziario e il Confidi (di seguito, per brevità, la Convenzione).

3. In caso di escussione della garanzia il Confidi è autorizzato ad **adempiere alla garanzia senza procedere a preventiva comunicazione** e/o senza aver avuto preventiva autorizzazione del cliente dell'intervenuta escussione.

4. Il Confidi pagherà le somme che l'Intermediario finanziario beneficiario abbia per qualsiasi motivo proceduto a richiederli in dipendenza della garanzia rilasciata, secondo quanto previsto dalla Convenzione, senza la possibilità del Cliente di opporre alcuna eccezione eventualmente spettante al cliente stesso o allo stesso Confidi nei confronti della Banca beneficiaria e nonostante l'eventuale pendenza di controversie sull'esistenza, natura e/o esigibilità, delle obbligazioni garantite. Il Cliente è conseguentemente obbligato a rimborsare il Confidi, senza ritardo alcuno e a semplice richiesta di quest'ultimo, nei termini e nelle modalità previsti dalla Convenzione.

5. In dipendenza del rilascio della garanzia, il **Confidi può richiedere al cliente di costituire in suo favore**, a sua semplice richiesta e quindi in deroga ai limiti previsti dall'art. 1953 cod. civ. in materia di rilievo del fideiussore, e rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione in proposito, **la provvista liquida corrispondente alle somme garantite dal Confidi nell'interesse del cliente**, anche prima del pagamento alla Banca garantita ed anche a prescindere dalla presenza di una formale escussione della garanzia prestata.
6. Il cliente si impegna, altresì, a rimborsare al Confidi, in caso di escussione di quest'ultimo, le somme che fossero state incassate dall'Intermediario finanziario in pagamento di obbligazioni garantite dal Confidi e che dovessero essere state restituite al Cliente a seguito di annullamento, inefficacia o revoca delle obbligazioni in essere tra il Cliente stesso e l'Intermediario finanziario.
7. Nel caso la domanda di garanzia fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, il Cliente è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente il Confidi da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.
8. Il cliente assume a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi spesa inerente alla operazione, ivi comprese le **spese di eventuale registrazione della garanzia rilasciata** e del presente contratto di garanzia, agli effetti del quale il cliente elegge domicilio, anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, presso la sede legale della propria azienda.
9. Il Confidi si riserva la facoltà di **modificare unilateralmente i prezzi** e le altre condizioni del presente contratto, osservando, in caso di variazioni pregiudizievoli, le prescrizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385.
10. Il cliente può presentare un reclamo al Confidi anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica a: SINVEST SC - Ufficio Crediti - Via G.B. Stucchi 64 -20900 MONZA o via e-mail all'indirizzo: reclami@iride.it. L'Ufficio Crediti evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata. Se il Confidi dà ragione al socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. Qualora il socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Crediti (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Sinvest), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere a Sinvest, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia. Sinvest mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.sinvest.org - le guide relative all'accesso all'ABF. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dalla Camera di Commercio di Milano o Monza purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.
11. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
12. Il Confidi osserva nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla **trasparenza dei rapporti contrattuali**. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, ovvero attivare il procedimento presso l'ABF secondo la procedura di cui al comma 11.

Firma (socio/cliente) Nome Cognome

Nel dichiarare che copia del presente contratto, unitamente al relativo documento di sintesi che ne costituisce parte integrante e sostanziale, mi/ci è stata consegnata, approvo/approviamo espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del cod. civ. le condizioni di cui ai seguenti articoli: art. 4 (limitazione delle eccezioni); art. 5 (obbligo di costituzione della provvista); art. 6 (obbligo di rimborso in caso di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti); art. 7 (limitazione delle responsabilità del Confidi); art. 8 (obblighi di spesa); art. 9 (modifiche unilaterali); art. 11 (deroga alla competenza territoriale).

Firma (socio/cliente) Azienda

Data e Luogo..... Codice Fiscale

Partita IVA